

ADA PIEMONTE

**“ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI
Piemonte – ODV”**

STATUTO

(documento modificato e approvato con Assemblea del 17 luglio 2019)

Articolo 1

(Costituzione e sede legale)

1 – È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) e s. m. i., l'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) Piemonte -ODV" (di seguito l'Associazione o ADA Piemonte) che opera nel territorio della Regione Piemonte. ADA Piemonte è costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art.36 e seg. del codice civile l'Associazione di secondo livello.

2 – L'Associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s. m. i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed è disciplinata dal presente statuto.

3- La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (di seguito, "RUNTS").

4 – Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Inoltre, ADA Piemonte persegue i propri scopi in linea e secondo gli indirizzi della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) DI VOLONTARIATO – ODV.

5 – L'Associazione ha sede legale in Torino, via Bologna 15, 10152 Torino(TO).

Il trasferimento della sede legale, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci, non comporta modifiche statutarie e avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni agli uffici competenti.

6 – La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

(Principi)

1 – L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.

2 – L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia, uguaglianza e trasparenza.

3 – L'Organizzazione contribuisce all'affermazione dei principi della responsabilità, della partecipazione attiva, della cooperazione, della non discriminazione, della democrazia, della mediazione, della risoluzione non violenta dei conflitti, della sussidiarietà, delle pari opportunità, della solidarietà sociale in genere e dei principi che sorreggono le associazioni aderenti.

4 – Le organizzazioni s'impegnano nella condivisione dei principi fondanti dell'Associazione, quali espressi nel precedente comma 3, promuovendoli sia all'interno dell'organizzazione, sia nel loro impegno extra associativo.

5 - L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s. m. i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

(Finalità)

1 – “**ADA Piemonte – Associazione per i Diritti degli Anziani**” intende porsi come punto di riferimento per le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio operando come organismo di coordinamento e collegamento attraverso le sue attività promuove la tutela dei diritti delle persone anziane, la cittadinanza attiva, nonché la crescita sociale e la coscienza civile della comunità.

Particolare importanza nella attività e nelle finalità dell'associazione viene data al rapporto intergenerazionale, nella convinzione che lo scambio di esperienze tra anziani e giovani sia alla base di una società solidale e che gli anziani costituiscano una risorsa fondamentale del vivere civile.

L'ADA, inoltre, è fortemente impegnata nel sostenere l'educazione permanente degli adulti, convinta che tra i diritti fondamentali degli anziani ci sia anche il diritto all'educazione e alla cultura per tutto l'arco della vita. Incentivare tra gli anziani nuovi saperi e nuove conoscenze significa anche combattere l'esclusione sociale e migliorare la qualità della vita individuale, sociale e professionale.

Per favorire la socializzazione tra gli anziani l'ADA promuove numerose attività socio-culturali legate al turismo, attività sportive, ricreative e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età.

L'Associazione nel rispetto delle autonomie statutarie di ogni associazione sociale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale volte a:

- a) Favorire la socializzazione degli anziani, promuovendo numerose attività socio-culturali legate alle attività sportive, ricreative e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età
- b) Promuovere, qualificare e sviluppare la rappresentanza delle Organizzazioni di Volontariato nel rapporto con le amministrazioni pubbliche svolgendo attività di vigilanza sull'applicazione delle norme di settore e facendosi portatore di istanze collettive presso Enti Locali ed Istituzioni.
- c) Incoraggiare e favorire la nascita di nuove associazioni e supportare la crescita e la progettualità di quelle già esistenti, predisponendo strumenti di informazione e orientamento nonché scambio di informazioni di interesse comune tra le organizzazioni aderenti, nonché tra queste e gli enti esterni;
- d) Offrire un continuo impulso al dibattito cittadino sul tema del volontariato e della sua funzione strategica per la crescita della coesione sociale svolgendo attività d'informazione e sensibilizzazione presso l'opinione pubblica.
- e) promuovere l'informazione e la diffusione della conoscenza tra gli anziani dei propri diritti e dei mezzi per l'ottenimento e per la tutela degli stessi così come dispone la legge regionale n. 17 del 9 aprile 2019.

2 – L'Associazione sarà luogo di dibattito e raccolta di idee, ricerche, progetti e relativa elaborazione, nonché di promozione di tutte le iniziative necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali ed inoltre si propone come interlocutore autonomo e propositivo nei confronti delle strutture pubbliche e private.

3 – L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni, convegni, seminari, connesse alla realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, così come potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo d'iniziative che si inquadrino nei suoi fini, mantenendo la più completa autonomia.

4 – L'associazione non può svolgere attività diverse indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.



5 – L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie ed esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando in tal caso le normative in materia. Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per la realizzazione dello scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgsn. 117/2017 e s.m.i. esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) l. a) dell'art. 5 del D.lgsn. 117/2017 e s.m.i - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) l. d) dell'art. 5 del D.lgsn. 117/2017 e s.m.i - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) l. i) dell'art. 5 del D.lgsn. 117/2017 e s.m.i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) l. u) dell'art. 5 del D.lgsn. 117/2017 e s.m.i - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Reti associative, Reti associative Nazionali, associazioni, istituti, fondazioni, cooperative e imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle elencate, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.lgs.n. 117/2017. e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Organo di Amministrazione ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs.n. 117/2017 e s.m.i.

Articolo 4 (Regolamenti interni)

1 – L'Assemblea dei soci approva i regolamenti interni concernenti le norme di attuazione del presente Statuto e altre norme necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Articolo 5

(Soci)

- 1 – Sono soci dell'Associazione le Organizzazioni di Volontariato che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, e le altre Organizzazioni di Volontariato che ne facciano richiesta scritta e la cui ammissione è approvata dal Consiglio direttivo. L'Adesione viene ratificata in via definitiva mediante delibera dell'Assemblea dei soci nella prima convocazione utile.
- 2 – Possono richiedere di aderire all'Associazione le Organizzazioni di Volontariato che abbiano sede legale sul territorio della Regione Piemonte, che dichiarano di condividere i principi ed accettano le regole dello Statuto.
- 3 – La richiesta di adesione deve essere presentata mediante una istanza scritta e motivata al Presidente, allegando alla stessa copia dello Statuto.
- 4 – Ogni associazione socia nomina un rappresentante permanente presso l'Associazione con diritto di voto.
- 5 – L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 6

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; hanno diritto di voto in Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Organo di Amministrazione.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea dei soci.

L'associazione si avvale in maniera determinante e prevalente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri, preventivamente stabiliti dal Consiglio e approvati dall'assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili, con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, su proposta del Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Articolo 7

(Organi dell'Associazione)

1 – Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) L'Organo di amministrazione.
- d) Il Collegio di Garanzia;

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Articolo 8

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea è composta dai rappresentanti designati dalle Associazioni socie ed è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria, tramite messaggio fax, raccomandata a/r o posta elettronica, purché sia fornita idonea prova di invio, presso il

recapito che ogni socio indicato all'Associazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, o almeno 5 (cinque) giorni prima in caso di necessità e urgenza.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- 
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017;
 - approva l'eventuale Bilancio Sociale;
 - elegge tra i soci i componenti dell'Organo di Amministrazione approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti stabilendone l'eventuale compenso;
 - nomina e revoca l'Organo di Controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dall'Organo di Amministrazione attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Organo di Amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Organo di Amministrazione.

Articolo 10 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Ciascun associato dispone del voto singolo. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta ad un altro associato, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un associato.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 11 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione o l'atto costitutivo con la presenza in proprio o per delega, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art 8 del presente statuto.

Articolo 12 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Organo di Amministrazione, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.



Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente l'Organo di Amministrazione per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dall'Organo di Amministrazione alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero dispari non meno di 5 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo, in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'Organo di Amministrazione ed è eletto dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dall'Organo di Amministrazione.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Organo di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- c) redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulle domande di nuove adesioni;

Agenda
delle
Entrate
Ufficio 1

- e) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- g) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente statuto;

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno meta più uno dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 14

(Il Collegio di Garanzia)

1 - L'Assemblea dei soci può deliberare la costituzione del Collegio di Garanzia. In tal caso esso è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra gli aderenti.

2 - Il Collegio elegge al suo interno il Presidente che ha il compito di presiedere e pianificare i lavori. Elegge altresì al suo interno un Segretario, con il compito di redigere e conservare i verbali delle riunioni, di ricevere gli atti e di comunicarne le deliberazioni.

3 - Il Collegio vigila sull'esatta osservanza dello Statuto dell'Associazione e dei regolamenti, promuovendo, se necessario, audizioni e controlli, e relazionando all'Assemblea dei soci. Il Collegio decide altresì sull'interpretazione delle norme del presente Statuto ed ha il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, su tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, ovvero tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

4- Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso ha efficacia di lodo arbitrale.



Articolo 15

(Organo di Controllo)

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 del D.lgs.n. 117/2017 e s.m.i, può essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, eventualmente nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice del Terzo settore nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di Controllo presenta all'Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti l'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da 3 (tre) componenti ai quali si applicano l'art. 2399 C.c. (cause di ineleggibilità e decadenza). I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità e devono essere iscritti all'albo professionale dei dottori commercialisti; peraltro, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 Codice civile. I membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente.

Articolo 16

(Revisore legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Articolo 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i);
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Articolo 18

(I beni)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Articolo 19

(Bilanci)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 20

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 21

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.



Articolo 22

(Devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 23

(Onorabilità e incompatibilità)

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, qualora nominato, oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza previsti dal regolamento nazionale e dalle norme contenute nel codice civile e nel Codice del Terzo Settore.



Articolo 24

(Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore)

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del citato D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Articolo 25

(Rimandi al codice civile e alla normativa di settore)

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 26

(Norma transitoria)

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Torino ,li 17 luglio 2019

Il presente Statuto consta di nr. 26 articoli

E viene approvato in data 17 luglio 2017 dall'Assemblea Costituita

IL Presidente



Il Segretario



22 LUG. 2019